

Risponde Stefano Farnè

Le prescrizioni per il trattamento dei dati sensibili finalizzato alla gestione dei rapporti di lavoro sono contenute nell'autorizzazione n. 1/2011 con efficacia dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2012. In generale il trattamento dei dati sensibili nel rapporto di lavoro di cui all'art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali, deve essere autorizzato. L'autorizzazione è rilasciata alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, anche sociali, agli enti ed alle associazioni che sono parte di un rapporto di lavoro o che utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o temporanee, o che comunque conferiscono un incarico professionale, ad organismi paritetici o che gestiscono osservatori in materia di lavoro, previsti dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti o contratti collettivi aziendali. In particolare il trattamento dei dati sensibili che riguardano direttamente il rapporto di lavoro, deve essere indispensabile per: a) adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa, oppure per scopi determinati e legittimi ai fini della tenuta della contabilità o della corresponsione di stipendi, assegni, premi, altri emolumenti, liberalità o benefici accessori; b) per finalità di salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo; c) per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria o nelle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge; d) per esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi; e) per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura di rischi connessi alla responsabilità del datore di lavoro in materie di igiene e sicurezza del lavoro e di malattia professionale o per danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività lavorativa o professionale; f) per garantire le pari opportunità nel lavoro e per perseguire scopi determinati e legittimi individuati dagli statuti di associazioni, organizzazioni, confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro o dai contratti collettivi, in materia di assistenza sindacale ai datori di lavoro. Il Codice in materia di protezione di dati personali stabilisce che tali dati debbano essere comunicati e, ove necessario, diffusi nei limiti strettamente pertinenti l'incarico. Dunque prima di iniziare o proseguire con il trattamento dei dati, i sistemi informativi e i programmi informatici devono essere configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità, in conformità all'art. 3 del Codice.

DIRITTO DI FAMIGLIA

4.7

La lettera della banca della moglie

Sono in procinto di separarmi da mia moglie e sono venuto in possesso di una lettera indirizzata a lei e inviata da una banca. Aprendo la busta ho scoperto la reale condizione patrimoniale di mia moglie.

Posso esibirne una copia nel giudizio di separazione?

Posso utilizzare tale documento a mio favore per con-

testare il pagamento dell'eventuale assegno di mantenimento che mi chiederà mia moglie? Rientra nella «giusta causa» o è violazione della privacy?

M.C.

Risponde Antonio Ciccia

No, aprire la posta della moglie è violazione della privacy. Si rischia l'accusa di sottrazione di corrispondenza. Commette il reato di rivelazione del contenuto di corrispondenza, colui che produce, nel giudizio di separazione, la corrispondenza inviata alla moglie e attestante le condizioni patrimoniali di quest'ultima, senza che possa ravvisarsi una giusta causa scriminante; ovvero si accerti che solo attraverso tale rivelazione sarebbe possibile contrastare le richieste del coniuge controparte. In merito al reato di sottrazione di corrispondenza, infatti, la scriminante della giusta causa non è ravvisabile se la produzione in giudizio del documento può ottenersi con altre modalità.

Il marito potrebbe, pertanto, chiedere al giudice di ordinare alla moglie l'esibizione in giudizio del documento in questione. In ogni caso, il presupposto per l'applicazione della giusta causa è che la produzione in giudizio della documentazione bancaria sia l'unico mezzo a disposizione per contestare le richieste del coniuge controparte.

DIRITTO E SPORT

22

Fatto commesso da minore

Scrive il genitore di un minore associato di una associazione sportiva dilettantistica che, oltre all'attività di promozione attraverso una «scuola calcio», gestisce campi da calcio riservati ai soli associati.

Al termine di una partita di allenamento e in seguito a una lite verbale, tempestivamente sedata dall'istruttore in campo, un altro minore ha colpito volontariamente con un pugno al volto mio figlio, causandogli un serio danno fisico.

Si chiede pertanto di conoscere quali azioni legali e contro chi è possibile esperire.

D.L.

Risponde Maurizio Mottola

Escludendo che possa configurarsi alcuna responsabilità in capo ai responsabili dell'associazione sportiva, non essendo il danno direttamente connesso alla pratica sportiva, si ritiene che sia possibile citare in giudizio per risarcimento innanzitutto il minore autore del gesto violento a cui è seguito il danno fisico.

Si ritiene quindi possibile esperire azione analoga anche nei confronti dei genitori, come da orientamento ormai consolidato in seno alla giurisprudenza, ai sensi dell'articolo 2048 Cc in materia di responsabilità dei genitori per danni cagionati dai figli minori.

22

Defibrillatori nei centri sportivi

Il presidente di una associazione sportiva dilettantistica che gestisce una palestra di aerobica e fitness

chiede di conoscere se esistono obblighi specifici in materia di dotazione presso il centro sportivo di defibrillatori.

J.N.

Risponde Maurizio Mottola

In materia non sussistono obblighi specifici, quantunque sia evidente che la presenza di tale dispositivo (tecnicamente denominato «defibrillatore semiautomatico esterno», Dae), anche dove si pratica solo attività sportiva dilettantistica, renda più sicura la frequenza del centro sportivo, a fronte di un investimento economicamente sostenibile e di poche ore di formazione all'uso. Si segnala in materia il decreto del ministero della salute del 18/03/2011 che ha fissato i criteri e le modalità per favorire la diffusione di tali dispositivi.

Alle regioni compete l'individuazione di tutte le aree ove si svolgono attività sportive, ludiche e ricreative e dove è quindi necessario promuovere l'adozione del Dae, utilizzando le risorse stanziato dal governo centrale.

22

Acquisti da paesi «black list»

Una associazione sportiva dilettantistica, che non svolge attività commerciale e che è in possesso del solo codice fiscale, ha acquistato online alcune attrezzature sportive che sono state fatturate da una società avente sede legale in uno dei paesi inseriti nella «black list».

L'associazione è tenuta a comunicare con apposito modello tale operazione all'Agenzia delle entrate?

L.M.

Risponde Maurizio Mottola

La risposta al quesito è negativa in quanto l'obbligo dell'invio della comunicazione relativa alle operazioni con paesi inclusi nella «black list» è disposto a carico dei soggetti passivi, identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato, che abbiano effettuato operazioni (acquisti e vendite di beni, nonché acquisizioni e prestazioni di servizi, se singolarmente di importo superiore a euro 500) con altri soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi o territori a fiscalità privilegiata («black list»).

L'associazione in questione non è un soggetto passivo identificato ai fini Iva nel territorio nazionale e pertanto non rientra tra i soggetti tenuti ad ottemperare all'obbligo di cui sopra.

22

Rea e utilizzo di «ComUnica»

Una associazione sportiva dilettantistica che svolge esclusivamente attività istituzionale è tenuta ad iscriversi al Rea tenuto presso la Camera di commercio e a comunicare l'inizio delle attività sportive mediante comunicazione unica telematica?

F.K.

Risponde Maurizio Mottola

L'associazione sportiva dilettantistica in questione, in qualità di ente non commerciale di tipo associativo che non svolge attività economica, non è obbligata ad iscriversi presso il Rea (Repertorio economico amministrativo) tenuto dalla Camera di commercio territorialmente competente.

L'associazione non è tenuta ad effettuare alcun tipo di comunicazione, mediante lo strumento telematico denominato «Comunicazione Unica» o «ComUnica», ai fini fiscali, pubblicitari, previdenziali e assistenziali.

22

Partita Iva inattiva

Una associazione sportiva dilettantistica, alla data attuale sciolta per cessata attività, ha omesso di comunicare la chiusura della partita Iva a suo tempo richiesta per l'esercizio di attività commerciale.

Se e in quali sanzioni incorre per tale omissione? L'omissione è ravvedibile?

H.B.

Risponde Maurizio Mottola

In base a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, i soggetti titolari di partita Iva che abbiano omesso di comunicare la cessazione della propria attività (nel caso in questione mediante il modello AA7/10) entro i 30 giorni successivi sono assoggettabili alla sanzione pecuniaria variabile da un minimo pari a euro 516 ad un massimo pari a euro 2.065.

In base al disposto del dl 98/2011, in vigore dal 6 luglio 2011, tali soggetti possono sanare la violazione commessa versando l'importo pari a euro 129 (1/4 della sanzione minima prevista), senza inviare la copia del pagamento e senza presentare la dichiarazione di cessazione attività, essendo sufficiente effettuare correttamente il versamento.

Il termine fissato per effettuare tale versamento è il 2 aprile 2012 (il termine inizialmente fissato al 4 ottobre 2011 è stato prorogato dall'articolo 29, comma 6, del dl 216/2011).

PREVIDENZA

3.1

Congedo per lavoratrice a progetto

Una lavoratrice a progetto affidataria di una coppia di gemelli ha diritto al riconoscimento del congedo parentale?

G.R.L.

Risponde Sandra Mauro

Si. Il congedo parentale viene riconosciuto al collaboratore a progetto o al collaboratore coordinato e continuativo sempre che non risulti iscritto ad altre forme previdenziali né goda di pensione. Pertanto i genitori naturali, adottivi e affidatari possono godere di un'indennità per congedo parentale per un periodo massimo di tre mesi, per ogni figlio, entro il suo primo anno di vita. Per poterne usufruire occorre presentare apposita domanda presso gli uffici Inps prima dell'inizio del congedo. Il trattamento economico previsto a favore della madre corrisponde al 30% di 1/365 del reddito derivante dalla collaborazione a progetto o coordinata e continuativa, percepito nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità, per tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile. Il trattamento economico è riconosciuto anche al padre nelle seguenti circostanze: 1)